STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMILIANO PERRELLO
VIA AMEDEO, 13 75015 PISTICCI
(MT)

1/2019 Acc composiz. crisi

TRIBUNALE DI MATERA

SEZ. FALLIMENTARE

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Ai sensi L. 3\2012

Nell'interesse dei Sig.ri **SPAGNOLO** Adriana, nata a Taranto (TA) il 23/11/1966 e residente a Pisticci in Via Eduardo De Filippo, 2 C.F. (SPGDRN66S63L049T) e a sig.ra **SERGIO** Angela nata a Ferrandina (MT), il 07/03/1964 e residente in Via G.V. Vico, 1, 75015 Pisticci (MT) C.F. (SRGNGL64C47D547J) soci e legali rappresentanti della società **LIDO ACQUARIUM snc**, con sede legale in C.da Tamma 75020 Marconia di Pisticci (Mt) N° Partita Iva 01098280777, tutti elettivamente domiciliati in Pisticci (MT), Via P. Amedeo, 13 presso e nello Studio dell'Avv. Massimiliano **PERRELLO**, C.F. **PRRMSM74H08F052H** dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata a margine dell'originale del presente ricorso. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 08351976041, ovvero, all'indirizzo di posta elettronica certificata perrello0946@cert.avvmatera.it , così come previsto ai sensi e per gli effetti del D.p.R. n. 68/2005

premesso che,

1. in data 26\10\2016 gli istanti presentarono, per il tramite del sottoscritto procuratore, formale richiesta, all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Unioncamere Sezione di Matera, di un incontro preliminare al fine valutare la possibilità di avvalersi di una delle procedure disciplinate dalla legge 3\2012;

TEL/FAX 0835/1976041 PEC: PERRELLO0946@CERT.AVVMATERA.IT

Avv. Massimiliano Perrello

I sottoscritti SPAGNOLO Adriana SPGDRN66S63L049T e la sig. SE Angela C.F. SRGNGL64C47D547J LE RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETà aCQUARIUM SNC, delega l Massimiliano Perrello PRRMSM74H08F052H A rappresenta difenderlo nel presente giudizio, in successiva fase e grado, compresa que appello opposizione ed esecuz conferendogli ogni più ampia facolt legge, ivi compresa quella di farsi sostit di rappresentarlo all'udienza comparizione personale delle eventualmente fissata ex art. 83, 3° co c.p.c. per rendere interrogatorio liber fatti di causa, di proporre domande eccezioni riconvenzionali e di chiar terzi in causa, con espressa attribuzion potere di transigere, desistere, concil riscuotere , quietanzare e rinunciare atti anche esecutivi e ritenere il operato per rato e confermato s bisogno di alcuna ratifica espressa. El domicilio presso il suo difensore con st in Via P. Amedeo, 13 75015 Pisticci (M Dichiara di essere stato informato, ai s dell'art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/201 ss.mm.ii., della possibilità di ricorrer procedimento di mediazione ivi previs dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 del medesimo decreto, nonché dei ca cui l'esperimento del procedimento mediazione è condizione di procedib della domanda giudiziale; Dichiara di es stato informato, ai sensi dell'art. 2, co D.L. n. 132/2014 della possibilità ricorrere alla convenzione di negoziaz assistita da uno o più avvocati discipli dagli artt. 2 e ss. Del suddetto dec legge nonché dei casi di cui all'art. 3 decreto in cui l'esperimento di procedimento è condizione di procedib Dichiara di essere stato reso edotto ci grado di complessità dell'incarico che la presente conferisce, nonché di ricevuto tutte le informazioni utili circ oneri ipotizzabili dal [illegible] conferimento [illegible] dell'incarico; Dichiara ai sensi e per effetti di cui al D.Lgs n. [illegible] Di essere stato [illegible] personali, anche [illegible] utilizzati per le [illegible] mandato, [illegible] rispettivo [illegible] Pisticci [illegible]

LIDO ACQUARIUM
di SERGIO [illegible]
C.da Tamma [illegible]
P. IVA e C. Fisc. [illegible]

Avv. [illegible]

2. il sollecitato Organismo nominò come Gestore della Crisi l'Avv. Francesco Chita, al fine di verificare, nell'incontro preliminare, i requisiti soggettivi e oggettivi per dare avvio alla procedura di sovraindebitamento di cui alla L. 3\2012;
3. in seguito a vari incontri tenuti presso L'Organismo di Composizione della crisi di sovraindebitamento, al fine di migliorare la proposta di Accordo di Ristrutturazione, il sottoscritto procuratore, su sollecitazione e consiglio del nominato Gestore, ha presentato e depositato integrazioni in data 22/03/2018 e in data 16/10/2018;
4. nell'ultima seduta tenuta presso la sede dell'Organismo di Composizione della Crisi si è predisposto, unitamente al Gestore della Crisi, la proposta definitiva di accordo di ristrutturazione del debito con la relazione particolareggiata di cui all'art. 9.3 bis della L. 3\2012 e i documenti richiesti dall'art. 9.2 della stessa Legge.

   I debitori, consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il descritto l'accordo sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare tutti i creditori, azzerando i propri debiti. Il Piano proposto appare la migliore alternativa che permette di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo, sicuramente più veloce di una liquidazione coattiva dei debiti.

Tutto ciò premesso, considerato e dedotto, gli istanti come *ut supra* rappresentati, domiciliati e difesi, unitamente all'Avv. Chita Francesco Gestore della Crisi che li ha coadiuvati

CHIEDONO

STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMILIANO PERRELLO
VIA AMEDEO, 13 75015 PISTICCI
(MT)

all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Matera

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli artt. 7,8 e 9 L. 3\2012

VOGLIA

con proprio decreto ex art. 10.1 L. 3\2012, entro 60 giorni dal deposito della presente proposta, fissare l'udienza

DISPONENDO

ex art. 10.2 L. 3\2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonchè disponendo l'idonea forma di pubblicità, la transazione, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, del Decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservati o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 L. 3\2012

Ai fini dell' 14 del T.U. delle spese di giustizia – dpr 115\02 – e ss.mm.ii. si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta a EURO 98,00, inclusi interessi e rivalutazione sino alla domanda.

Pisticci lì 22/10/2019

All/Ti come da fascicolo di parte

Avv. Massimiliano Perrello

TEL/FAX 0835/1976041 PEC: PERRELLO0946@CERT.AVVMATERA.IT

TRIBUNALE DI MATERA

n. 1/2019 RG

Il Giudice,

visto il ricorso presentato ex lege n. 3/2012 da Spagnolo Adriana e Sergio Angela, soci e legali rappresentanti della LIDO ACQUARIUM s.n.c., con il quale si propone un accordo di ristrutturazione dei debiti gravanti sugli stessi;

visti i precedenti decreti del 11/1/2020 e 13/10/2020;

visti i verbali delle udienze del 22.1.201, 14.5.2021 e 9.7.2021;

preso atto che la proposta di accordo, così come risultante a seguito della integrazione, ha raggiunto la percentuale di cui all'art. 11 comma 2 l. 3/2012;

rilevato che l'organismo di composizione della crisi ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, unitamente al testo dell'accordo, e che nei termini non è pervenuta alcuna osservazione;

letta la relazione dell'OCC attestante la definitiva fattibilità del piano;

p.q.m.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Spagnolo Adriana e Sergio Angela, soci e legali rappresentanti della LIDO ACQUARIUM s.n.c. con l'assistenza del gestore della crisi, avv. Francesco Paolo Chita;

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto il controllo e la gestione dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13 l. n. 3/12;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale;

dà atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, 1. n. 3/12, dalla data dell'omologazione, l'accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Si comunichi ai ricorrenti ed all'OCC.

Matera, 12/8/2021

Il Giudice

Tiziana Caradonio

Firmato Da: CARADONIO TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38b3422b5445ca3319a07c73dbab1215